STATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOLAROLO MONS. GIUSEPPE BABINI – ODV

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: **Associazione Volontari Solarolo Mons. Giuseppe Babini - ODV**, con sede legale nel Comune di Solarolo (RA) in via Piave n. 2.
L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statuaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.
La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 – Scopi e attività

L'associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari.

In particolare l'Associazione, tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5, opera nel seguente ambito:

a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) Interventi e prestazioni sanitarie;
c) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
f) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
g) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
h) Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, se richiesto da Enti Pubblici;
i) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- Promuovere ed organizzare la diffusione della cultura solidaristica intorno ai problemi socio-sanitari, assistenziali, della protezione civile e della tutela dell'ambiente, della sicurezza sociale in genere;

- Favorire e sostenere l'autonoma disponibilità dei cittadini per operare contro la solitudine, l'emarginazione, le condizioni di bisogno morali e materiali delle fasce più deboli della stessa popolazione;
- Operare per migliorare ed estendere il funzionamento dei servizi sociali e sanitari erogati dalle istituzioni;
- Porgere valido aiuto nelle pubbliche e private calamità;
- Prestare opera propria in caso di evidente urgenza e tutte le volte che ne sia fatta richiesta da Pubbliche Amministrazioni o da privati.

Per il raggiungimento delle proprie finalità e dei propri scopi, l'Associazione è inoltre impegnata a:

- Diffondere l'idea del volontariato e della solidarietà attraverso proprie iniziative e in rapporto con istituzioni e organismi interessati;
- Sviluppare intese e convenzioni con enti ed organizzazioni pubbliche e private;
- Ricercare e sviluppare forme di collaborazione con altre Associazioni di Volontariato, presenti ed operanti nel proprio territorio;
- Promuovere, anche in collaborazione con Enti interessati, incontri di sensibilizzazione alla prevenzione di malattie e di informazioni sulle prestazioni di aiuto e di soccorso ad anziani, ammalati, traumatizzati, portatori di handicap;
- Mettere a disposizione, anche curandone il funzionamento, di defibrillatori o analoghi strumenti salva vita, nei luoghi ove vengono svolte attività sportive e locali con elevata presenza di persone, in accordo con le organizzazioni sportive interessate e con l'Amministrazione comunale;
- Svolgere servizi di assistenza sanitaria, di primo soccorso e/di trasporto, in occasione di feste, sagre, eventi, avvenimenti sportivi;
- Porgere valido aiuto nelle pubbliche e private calamità;
- Prestare servizi in caso di evidente urgenza e tutte le volte che ne sia fatta richiesta da Pubbliche Amministrazioni e da privati;
- Effettuare, oltre al loro trasporto, l'accompagnamento di persone anziane, ammalati, traumatizzati, portatori di handicap, presso strutture sanitarie, ambulatori, centri di recupero, uffici e studi, pubblici e privati;
- Favorire l'accesso ai luoghi di lavoro a persone in difficoltà;
- Prestare servizi di accompagnamento e/o vigilanza di bimbi, scolari, studenti presso le scuole, nonché nel percorso attinente alla destinazione scolastica;
- Munirsi di adeguate attrezzature ed ausili per facilitare il trasporto, il trasferimento, la mobilità di persone anziane, ammalati, traumatizzati, portatori di handicap, nonchè di attrezzature ed ausili per alleviare i disagi di persone allettate e non;
- Organizzare ed eventualmente prestare servizi di assistenza, anche domiciliare, a favore di persone anziane, ammalati, traumatizzati, portatori di handicap;
- Effettuare trasporti di persone, richiesti da Enti, Organizzazioni ed Associazioni operanti sul territorio;
- Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore;

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore;

Fatta salva l'attività dell'Associazione con priorità a favore di persone che si trovano, anche occasionalmente, nel comune di Solarolo, l'Associazione potrà svolgere la propria attività senza limiti territoriali.

ART. 3 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1. Quote e contributi degli associati;
2. Eredità, donazioni e legati;
3. Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. Erogazioni liberali degli associati e di terzi;
8. Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartito fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.
Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contemporaneamente alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.
I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Nell'ambito del rendiconto annuale il Consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'artr. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 4 – Membri dell'Associazione

All'Associazione possono aderire, senza alcun tipo di discriminazione, tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo statuto.
I soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri.
Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni od esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.
Possono essere soci le persone fisiche, senza scopo di lucro o economico.
Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

ART. 5 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi hanno versato la quota associativa, con contestuale rilascio della tessera associativa.
L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata.
In caso di domande di ammissione come associato presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.
La qualità di socio si perde:

- Per decesso:
- Per recesso;
- Per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per 1 anno o trascorsi due mesi dal sollecito;
- Per esclusione, nel caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio direttivo.
Il recesso da parte degli Associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.
Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 6 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- Partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- Godere, se maggiorenni, dell'elettorato attivo e passivo;
- Prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

- Osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- Versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- Contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

ART. 7 – Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 8 – L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.
Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.
Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.
L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisi l'opportunità.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica, tramite i nuovi mezzi di comunicazione, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.
L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti dei soci presenti e rappresentati.
L'Assemblea ordinaria:

- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- Approva il bilancio;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- Delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- Delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa dell'aspirante socio non ammesso;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- Destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- Delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.
Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 9 – Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici eletti dall'Assemblea dei soci.
Il numero dei suoi componenti verrà stabilito dall'Assemblea prima della sua fornazione.
I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.
Il Consigliere che per 3 volte consecutive non partecipi alle riunioni del Consiglio direttivo, senza giustificato motivo, decade dall'incarico.
Le prestazioni dei Consiglieri sono gratuite.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva; esso rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.
Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Il Consiglio direttivo;

- Nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Predispone il bilancio o rendiconto;
- Stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- Delibera sulle domande di nuove adesioni o ratifica decisioni in merito assunte dal Presidente e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- Delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- Stabilisce la o le sedi operative dell'Associazione;

- Approva il programma e le modalità di utilizzo dei volontari europei, del servizio civile o di altri servizi disponibili in base alle normative vigenti e di soggetti messi a disposizione da parte di altri organismi operanti nel volontariato e non;
- Delibera sulla eventuale assunzione di dipendenti o di usufruire di prestazioni di lavoratori autonomi qualora ciò si renda necessario per qualificare o specializzare l'attività svolta;
- Delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alla attività di interesse generale, come consentito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/17, nei limiti disposti dalla normativa vigente;
- Organizza attività di raccolta fondi, in base a quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 117/17 e successive modificazioni;
- Provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail o altre moderne forme informatiche, almeno cinque giorni prima della riunione o in caso di urgenza almeno due giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
Di regola è convocato ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua assenza il Vice-Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 10 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, lo presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione.
In caso di accertato definitivo impedimento o dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'eventuale Organo di Controllo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Controllo per la ratifica del suo operato.

Accoglie, in caso di necessità, domande di ammissione di nuovi soci e la loro registrazione nel libro soci, sottoponendole a ratifica da parte del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva;

ART. 11 – Organo di Controllo (facoltativo)

E' nominato nei casi previsti dal D. Lgs. 117/2017.
L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge, nonché dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017,

ART. 13 – Clausola Compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. Il lodo dovrà essere pronunciato entro 30 giorni dall'accettazione da parte dell'arbitro, senza la possibilità di concedere proroghe. Sede dell'arbitrato sarà Ravenna.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni (decorrenti dalla data di richiesta formulata per iscritto, che una delle parti fa pervenire all'altra, di volere compromettere in arbitri la controversia) la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente della Camera di Commercio di Ravenna.

Sia l'Associazione che il socio si danno atto e si impegnano a considerare la decisione arbitrale come manifestazione della propria volontà contrattuale e a rispettarla come tale, ai sensi dell'art. 1372 c.c. L'adesione alla clausola compromissoria si ritiene espressa al momento della richiesta di iscrizione, dovendo il socio leggere lo statuto ed impegnarsi ad accettarlo.

ART. 15 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

IL SEGRETARIO
Vilma Savini

IL PRESIDENTE
Luigi Mainetti